

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

DELL'UNIONE DEI NEBRODI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Unione dei Nebrodi, ovvero di proprietà di altri Enti e dati in comodato all'Unione, destinati alle attività e/o ai servizi dell'Unione dei Nebrodi o dei Comuni aderenti.

Inoltre definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature di proprietà dell'Ente, al fine di collaborare e sostenere l'attività dei singoli comuni ed altri Enti o Associazioni presenti sul proprio territorio, per:

1. interventi di protezione civile e attività antincendio
2. interventi relativi ai servizi di competenza dell'Unione dei Nebrodi;
3. interventi di competenza dei comuni aderenti all'Unione;
4. iniziative produttive, sociali, ricreative, culturali e sportive e per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile, ecc. organizzate da Enti con cui l'Unione ha rapporti di collaborazione o da Associazioni ubicate nei Comuni dell'Unione dei Nebrodi.

Art. 2 – Mezzi ed attrezzature

I mezzi ed attrezzature si distinguono secondo le seguenti caratteristiche:

a) attrezzature e mezzi rientranti nei beni abitualmente utilizzabili da parte del personale dell'Unione per i servizi istituzionali , quali per esempio : impianti di amplificazione, impianti di proiezione o riproduzione, gazebo , ecc

b) attrezzature e mezzi "speciali", che richiedono l'impiego di personale allo scopo addestrato o che non rientrano tra i beni abitualmente in uso da parte del personale dell'Unione.. Appartengono, per esempio a questa tipologia automezzi antincendio, auto cestello, gruppo elettrogeno, carrelli, ecc.

Qui di seguito e ai fini del presente regolamento detti mezzi e attrezzature saranno indicati con il termine BENI, fermo restando le citate caratteristiche ai fini del loro utilizzo.

Art. 3 - Soggetti utilizzatori

I materiali e le attrezzature vengono utilizzate prioritariamente per i servizi di istituto dell'Unione, possono essere anche utilizzati dall'Unione dei Nebrodi per interventi e manifestazioni che si svolgono sul territorio dei comuni aderenti organizzate dall'Unione stessa.

I materiali e le attrezzature possono essere concessi in uso ai comuni ed Enti Pubblici o ad associazioni.

Possono essere soggetti utilizzatori:

- a) I Comuni facenti parte dell'Unione dei Nebrodi;
- b) Enti terzi presenti nel territorio dell'Unione e comuni limitrofi,
- c) Associazioni di volontariato, Associazioni non profit, Cooperative sociali, che operino in collaborazione con l'Unione o nei comuni dell'Unione e dimostrino di avere posto in essere una adeguata organizzazione interna per poterne garantire il corretto uso .

Eccezionalmente anche ad associazioni private, comprese le Associazioni culturali e sportive per manifestazioni che si svolgono sul territorio dell'Unione.

UNIONE DEI NEBRODI

Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Unione può concedere in uso attrezzature di cui all'articolo 2 compatibilmente con la disponibilità delle stesse e secondo il seguente ordine di precedenza a:

- Comuni facenti parte dell'Unione;
- Enti aventi sede nei comuni facenti parte dell'Unione;
- Associazioni e cooperative non profit aventi sede nel territorio dell'Unione;
- Comuni limitrofi non facenti parte dell'Unione;

Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità derivante dal calendario delle prenotazioni e secondo l'ordine temporale del ricevimento delle stesse al protocollo Generale di questo Ente, fermo restando la precedenza assoluta, prima della comunicazione della avvenuta concessione, per le iniziative dei comuni appartenenti all'Unione dei Nebrodi.

Art. 4 – Modalità di utilizzo

Le modalità di utilizzo dei mezzi ed attrezzature, di proprietà dell'Unione dei Nebrodi o avute in comodato d'uso, sono le seguenti:

- a) utilizzazione diretta da parte dell'Unione;
- b) prestito temporaneo, relativo a periodo di utilizzo breve, di non più di sette giorni;
- c) comodato d'uso, relativo a periodi di utilizzo medio lungo, per non più trenta giorni;
- d) assegnazione a titolo temporaneo per non più di 90 giorni.

Le forme di utilizzo di cui alla precedenti lettere b) – c) – e d), saranno regolate da apposita concessione.

Art. 5 –Assegnazione dei beni

L'utilizzo dei beni avviene di norma in prestito temporaneo, potrà essere concesso di norma per le seguenti motivazioni: interventi di protezione civile, attività antincendio, interventi relativi ai servizi di competenza del Comune ; iniziative produttive, sociali, ricreative, culturali e sportive e per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile, e simili.

L'assegnazione dei beni in comodato d'uso o a titolo temporaneo viene regolamentata dalla sottoscrizione di un apposito atto di comodato che individua il soggetto beneficiario ed il bene ceduto e ne disciplina l'utilizzo. Di norma l'assegnazione potrà essere concessa per interventi di protezione civile e attività antincendio; interventi relativi ai servizi di competenza dell'ente richiedente; Il comodato d'uso potrà essere assentito anche per manifestazioni di promozione delle produzioni locali o manifestazioni di carattere sociale, ricreativo, culturale, sportivo o per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile.

L'utilizzo o l'assegnazione di beni a soggetti esterni al territorio dell'Unione dei Nebrodi saranno valutati di volta in volta da parte del presidente o da suo delegato.

In ogni caso i beni vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato dall'Unione. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono di norma a cura del richiedente.

ART. 6 – Domanda e rilascio della concessione

I soggetti di cui all'art. 3, previa verifica della possibile disponibilità delle attrezzature presso l'Ufficio utilizzatore dell'Unione, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo, almeno 10 giorni prima del ritiro, la richiesta di concessione d'uso, redatta in forma scritta, su apposito modulo, reperibile all'ufficio patrimonio e disponibile sul sito internet dell'Unione.

La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:

- i dati individuanti l'ente, l'associazione, il comitato ed il rappresentante legale;
- il tipo di bene che viene chiesto in uso;
- il motivo della richiesta , l'indicazione del luogo e la data dell'utilizzo
- le date previste per il ritiro e per la riconsegna del materiale;
- l'accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso;
- la disponibilità a provvedere al trasporto delle attrezzature ed alla loro cura e montaggio.

UNIONE DEI NEBRODI

- l'impegno a garantire l'ordinato e regolare utilizzo ed a riconsegnare i beni entro il termine stabilito in sede di richiesta

- l'impegno di assumersi ogni responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramenti dei beni concessi in uso e che risultano da apposito verbale di consegna;

- l'impegno a tenere esente l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si verificano durante l'uso delle attrezzature;

La richiesta di prestito temporaneo, con lo stesso superiore contenuto, potrà pervenire, anche a mezzo fax, all'ufficio competente con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista,

- a firma del Sindaco o Assessore delegato o Dirigente responsabile dell'Ufficio utilizzatore se presentato da un Comune

- a firma del legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di altro Ente o Associazione.

Valutate, da parte dell'Ufficio dell'Unione che utilizzata o a in deposito / carico il bene, le richieste e verificata la disponibilità delle attrezzature, il Responsabile del predetto ufficio comunicherà entro 5 giorni dalla ricezione della domanda e almeno tre giorni prima dell'utilizzo il rilascio della concessione d'uso con indicate le modalità di ritiro/ consegna ed eventualmente di pagamento delle tariffe o delle spese.

La concessione in uso delle attrezzature può essere negata al richiedente per i seguenti motivi:

- a) Se le richieste non sono formalizzate secondo il presente Regolamento;
- b) Per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica;
- c) Quando nel corso di precedenti utilizzi da parte dello stesso soggetto, Associazione, od Ente o Gruppo, si sono verificati fatti risultanti in contrasto con gli impegni sopra previsti .

ART. 7 – Consegna dei beni

La consegna del bene al concessionario sarà effettuata da un dipendente dell'Unione con la contestuale stesura di un verbale, che l'incaricato del concessionario dovrà sottoscrivere.

Il prelievo dei materiali ed attrezzature potrà avvenire non prima di 2 giorni dall'inizio delle manifestazioni.

Qualora il trasporto, montaggio ed uso avvengano a cura o con la collaborazione dell'Unione le spese relative per il personale impiegato e per i mezzi utilizzati sono a carico del concessionario, secondo le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta.

In occasione del ritiro di materiali o attrezzature nella data stabilita, l'incaricato effettua la consegna previa verifica dello stato dei beni.

In caso di prestito di un automezzo o di una apparecchiatura montata su carrello, l'incaricato verifica che il mezzo trainante abbia le caratteristiche idonee per il tipo di rimorchio e che l'autista sia abilitato con la patente necessaria.

L'incaricato verifica le condizioni di cui sopra e predispone il verbale di consegna da far sottoscrivere al ricevente dopo aver verificato congiuntamente lo stato dei beni, degli eventuali accessori compresi, le condizioni dei mezzi e delle attrezzature al momento della consegna.

ART. 8 – Riconsegna dei beni

La riconsegna dei beni dovrà essere effettuata non oltre 2 giorni dall'ultimazione delle manifestazioni, a cura e spese del concessionario, presso il relativo deposito o nel medesimo posto della consegna, tranne nel caso di diversa disposizione del responsabile dell'Unione che ha assentito la concessione..

All'atto della restituzione del materiale, sul verbale di consegna sarà fatta apposita annotazione, con indicazione dello stato del materiale ed eventuali danni.

La restituzione delle attrezzature oltre le 48 ore successive alla scadenza della concessione comporta il pagamento di una penale giornaliera, il cui importo viene stabilito con Deliberazione di Giunta .

UNIONE DEI NEBRODI

Alla data prescritta i beni dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi puliti e con serbatoio pieno così come vengono prestati.

Eventuali danni cagionati, la cui riparazione è a carico del beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al momento della restituzione.

In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, a seguito di segnalazione dell'incaricato, si provvederà con lettera al Comune/Associazione/Ente contestando il danno o il mancato rispetto delle condizioni di riconsegna.

L'inosservanza di tali prescrizioni o un uso negligente del bene porterà all'esclusione da successivi prestiti.

Art. 9 - Richiesta per stato di emergenza

In caso di emergenza, la richiesta di prestito temporaneo può essere inoltrata anche telefonicamente e formalizzata successivamente.

Valutata la richiesta, il responsabile del Servizio Protezione Civile si attiverà per la consegna anche con effetto immediato, , ferme restando le altre condizioni previste nell'articolo precedente.

Art. 10 - Assegnazioni a titolo permanente

Eventuali beni quali i dispositivi di protezione individuale possono essere assegnati a titolo permanente ai comuni facenti parte dell'Unione , ferma restando la facoltà del Presidente dell'Unione di richiederne la restituzione in caso di cessata attività o uso improprio dei beni assegnati.

Art. 11 – Revoca della concessione

La concessione in uso può essere revocata, senza che il concessionario o utilizzatore abbia diritto ad alcun indennizzo:

- quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
- quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati in modo improprio e dannoso ;;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per garantire lo svolgimento di iniziative dell'Unione.

Se la realizzazione delle iniziative dell'Unione dovesse interferire con le concessioni in uso, l'Ufficio Competente è tenuto a comunicare la revoca della concessione almeno 10 giorni prima della data dell'utilizzo da parte dell'Unione dei Nebrodi.

Art. 12 – Responsabilità'

Ogni responsabilità conseguente all'uso dei materiali e delle attrezzature e/o ad ogni fatto ad esso riconducibile è rimessa alla esclusiva responsabilità dei rappresentanti dell'Ente, Associazione o Comitato a cui sono stati concessi in uso. Graverà pure sugli stessi il rispetto di ogni norma in materia di sicurezza, prevenzione incendi, sanità e ordine pubblico.

Il concessionario deve restituire le attrezzature in concessione nello stato medesimo in cui le ha ricevute.

La responsabilità per l'uso improprio delle strutture è completamente a carico del concessionario. Il concessionario terrà sollevata l'Unione dei Nebrodi da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni ad essi derivati dall'uso delle attrezzature dell'Unione

Nel caso in cui vengano rilevati danni ai beni in concessione il responsabile dell'Unione provvederà d'ufficio alle necessarie riparazioni e richiederà al concessionario il pagamento delle spese sostenute.

UNIONE DEI NEBRODI

Art. 13 – Impiego del personale e utilizzo dei mezzi dell'Unione

Nel caso in cui il concessionario richieda che il trasporto delle attrezzature e il montaggio delle strutture avvengano a cura (per il trasporto) o con la collaborazione (per il montaggio) dell'Unione, e per ogni altra richiesta comportante l'impiego del personale e dei mezzi dell'Unione, le spese del personale impiegato e degli automezzi utilizzati sono a carico del concessionario, secondo le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta .

L'assistenza del personale dell'Unione potrà essere concessa dando la precedenza all'adempimento delle attività istituzionali dei comuni e di norma al di fuori del loro orario di servizio presso il Comune di appartenenza

Art 14 Garanzia per danneggiamenti dei materiali.

Prima della consegna di particolari materiali o attrezzature al responsabile di Associazione e/o Comitato richiedente potrà essere richiesta una cauzione a favore dell'Unione dei Nebrodi, mediante fideiussione, consegna di vaglia circolare o versamento alla tesoreria pari al 20% del valore dei beni oggetto di concessione:

In caso di danno ai materiali ed alle attrezzature di importo superiore alla cauzione prestata/versata questa verrà interamente trattenuta e sarà richiesto il versamento dell'importo mancante.

La cauzione sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della restituzione integra e completa di quanto concesso in uso.

Art 15 Tariffe e rimborso spese

Le tariffe d'uso sono determinate dalla Giunta tenendo conto del costo orario di utilizzo, del costo del personale, dell'ammortamento, delle spese di gestione.

La giunta determinerà anche il rimborso delle spese a carico degli utilizzatori terzi e quello a carico dei comuni dell'Unione.

Al fine di permettere attività per le quali l'Unione è compartecipe o concede il patrocinio o è presente nella pubblicità dell'evento, l'uso dei beni può essere concesso gratuitamente.

Art. 16 Impiego di mezzi o attrezzature per conto dell'Unione

Puo essere demandato ai comuni dell'Unione o a soggetti terzi l'utilizzo o l'impiego di attrezzature e mezzi di proprietà dell'Unione dei Nebrodi per compiti o servizi da svolgere per conto della stessa Unione.

Di norma questi compiti o servizi sono definiti e preventivati in un piano o progetto operativo, approvato dalla giunta e comunicato per l'adesione ai soggetti interessati.

Detto piano o progetto dovrà contenere:

- Oggetto, modi, tempi e luoghi degli interventi;
- Apparato Strumentale ed altro materiale da mettere a disposizione.
- Risorse Umane, per la gestione dell'apparato strumentale e delle attività.
- Tipo e modalità di gestione dell'apparato strumentale e delle risorse umane;
- Quantificazione e copertura dei costi, precisando quelli a carico dell'Unione
- Determinazione delle modalità del trasferimento dei fondi a carico dell'Unione.

Per i costi relativi al personale comunale si applicheranno le retribuzioni e/o compensi previsti dal vigente CCNL , ai quali vanno aggiunti gli eventuali oneri riflessi. Gli importi complessivi verranno trasferiti dall'Unione ai comuni interessati che dovranno pagare le prestazioni effettuate, conformemente alle tabelle in precedenza trasmesse all'Unione per il relativo accredito. L'individuazione del personale da utilizzare, la formazione di eventuali squadre sarà compito dei singoli comuni a cui fa carico garantire le norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni.

Per l'affidamento ad altri soggetti: Enti terzi, Associazioni no profit, Cooperative da individuare in relazione agli interventi e alla loro localizzazione, in base alla specializzazione ed iscrizione ad appositi albi, esperienza ed affidabilità , la giunta in sede di approvazione del piano o progetto darà

UNIONE DEI NEBRODI

al responsabile del servizio interessato le necessarie direttive. Quest'ultimo definirà con il rappresentante del soggetto individuato le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese.

Le squadre dell'Unione o dei comuni potranno essere affiancate o collaborate da personale delle associazioni di volontariato o non profit., eventualmente segnalate dai singoli comuni dell'Unione o da Enti che con l'Unione hanno stipulato convenzioni o intese.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statutarie e quelle dei regolamenti vigenti nell'Unione dei Nebrodi.

Per le competenze degli organi si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto dell'Unione dei Nebrodi.

Per l'organizzazione si applica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti e ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata presso gli uffici front office istituiti presso i comuni facenti parte dell'Unione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .

Art 45 Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.